

Bullismo, cyberbullismo e responsabilità del dirigente

Avv. Lorenzo Capaldo

La responsabilità penale del minore

è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora 18, se aveva la capacità d'intendere e di volere (art.98 c.p.).

La responsabilità civile del minore

Delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde ->

A) chi ne ha la vigilanza (alternativamente il genitore o il precettore);

B) Il genitore per *culpa in educando*.

Applicabilità art.1227 c.c. Diminuzione del risarcimento in relazione alla gravità della colpa del minore e del suo apporto causale all'evento (Sent. N.21/2015 C. Appello Trieste).

Gli atti negoziali posti in essere dal minorenne sono, di regola, annullabili, a meno che il minore abbia *occultato con raggiri* la sua minore età (art.1426 c.c.).

La funzione educativa nell'ordinamento

Due funzioni distinte intimamente connesse

- Nell'ordinamento totalitario lo Stato ha avocato la funzione educativa dell'individuo.
- **Opera Nazionale Balilla (1926) – Ministero dell'Educazione Nazionale (1929).**

ISTRUZIONE -> trasmissione di sapere

EDUCAZIONE -> profilo valoriale, sviluppo armonico della personalità nei suoi aspetti relazionali

Art.30, co.1, Cost.: *dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli*

- Potere non *sui* figli, ma *per* i figli. *Officium*.
- Una funzione e, quindi, un potere non completamente discrezionale, ma strumentale al fine per cui è stato conferito:

Un adeguato svolgimento del processo educativo.

Diritto dovere di educare: *originario e primario* (rispetto al compito educativo di altri); *insostituibile e inalienabile* (non totalmente delegabile: si può delegare un singolo atto, non la funzione).

La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

- ***Art. 147 C.C. Doveri verso i figli (nuovo testo)***
- Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e ***assistere moralmente*** i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ***secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.***”

La potestà parentale- responsabilità genitoriale

(D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, in vigore dal 7.2.2014)

•Art. 315-bis. Diritti e doveri del figlio *(non modificato)*

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
- Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
- Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
- Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

Esiste una corresponsabilità educativa della scuola

Gli artt.33 e 34 Cost. enucleano una serie di principi che fanno da sfondo alla regolamentazione della funzione educativa della scuola.

- Libertà d'insegnamento;
- presenza di scuole statali per tutti i tipi, ordini e gradi dell'istruzione;
- libera istruzione da parte di enti privati;
- libero accesso all'istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione;
- obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore;
- riconoscimento del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più elevati dell'istruzione.

Scuola – genitori nel rapporto educativo

La scuola svolge un compito sussidiario e integrativo nei confronti dei genitori

La famiglia non può delegare totalmente la funzione educativa alla scuola.

Il ruolo educativo della scuola risulta ancor più importante sotto il profilo dell'interesse collettivo nella crisi della famiglia.

E' sul riconoscimento della funzione educativa della scuola, che si legittima l'attribuzione alle istituzioni scolastiche della competenza disciplinare sugli alunni: art.1 DPR 24.6.1998, n.249.

La funzione educativa della scuola si fonda:

Art.1 D.Lgs 297/94 -> libertà d'insegnamento intesa come libera espressione culturale del docente, diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Art.1 DPR 275/1999 -> autonomia didattica delle scuole come garanzia di libertà e pluralismo culturale. Progettazione e realizzazione di progetti mirati allo sviluppo della persona umana.

L'obbligo educativo del genitore

- Immanente alla relazione genitore – figlio minore e sopravvive all'affidamento a terzi del minore
- **NON è alternativo, MA concorrente con quello di vigilanza, anche se questa è esercitata da altri**
- Il genitore risponde per *culpa in educando* anche quando il minore è affidato alla vigilanza di un terzo

Il dovere di vigilanza sul minorenne

La responsabilità della scuola e dei docenti **(art.2048, II e III co., C.C.)**

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Sono liberati da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

A questa responsabilità si aggiunge una responsabilità contrattuale (che sorge al momento dell'iscrizione a scuola) di garanzia e protezione dell'incolumità dell'allievo minorenni (giurisprudenza costante).

culpa in vigilando

La prova liberatoria dalla *culpa in vigilando* secondo la Corte di Cassazione

- Cass n.9542/2009; n.24997/2008; n.2272/2005 :
- il danneggiato può limitarsi a provare il concreto accadimento del fatto illecito durante l'attività scolastica;
- La scuola deve provare:
 1. di non essere stata in grado di spiegare, attraverso il suo personale, un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale che conduce all'infortunio
 2. di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

L'obbligo educativo del genitore

- Il dovere di educazione del genitore non conosce soluzioni di continuità
- L'obbligo di sorveglianza è alternativo a quello dei precettori e/o degli altri soggetti ai quali sia stato trasferito

Le responsabilità per il cattivo utilizzo dei social network

Un problema che riguarda anche gli adulti

Prime applicazioni giurisprudenziali

- Tribunale di Milano, 1 agosto 2014: licenziamento per giusta causa di un lavoratore che ha insultato il datore di lavoro su facebook
- Tribunale di Udine, 20 gennaio 2015: legittima sanzione a un docente per espressioni irrispettose contro il dirigente
- Cassazione penale, I sez., 11 luglio 2014: facebook “piazza immateriale” -> luogo aperto al pubblico -> reato di molestie

Il fenomeno del bullismo

Digitando cyberbullismo....

<http://www.repubblica.it/argomenti/cyberbullismo>

•29 APRILE 2016 [Selfie con la compagna in crisi epilettica: tre giorni di sospensione nel Torinese](#)

•10 APRILE 2016 [Novara: compagna suicida a scuola, cyberbulli verso la messa in prova](#)

•24 NOVEMBRE 2015

[E' sovrappeso, finisce vittima dei cyberbulli](#)

•18 SETTEMBRE 2015 [Vercelli, suicida a 26 anni perseguitato dai bulli, la procura apre un fascicolo](#)

•15 APRILE 2014 [Si toglie la vita dopo gli insulti, lo zio accusa: "Uccisa dai cyberbulli"](#)

•.....

Premessa

Bullismo e cyberbullismo **non** hanno (ancora) una **definizione giuridica**

Bullismo e cyberbullismo sono studiati come forme di **devianza giovanile** (*che include ciò che socialmente si intende per criminalità, ma non solo*)

Nella molteplicità di manifestazioni fattuali consistono in **prevaricazione** dell'uno o degli uni sull'altro

Dal disegno di legge C 3139-S1261B....

Ai fini della presente legge, con il termine «**bullismo**» si intendono **l'aggressione o la molestia reiterate**, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, **idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.**

Ai fini della presente legge, con il termine «**cyberbullismo**» si intende **qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.**

*La rete è ovunque
i nativi digitali sono sempre connessi
non c'è più luogo dove rifugiarsi....*

“Un tempo le vittime di Franti (il prepotente del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis) o di Barry Tamerlane (il bullo del Libro “L’ inventore di sogni” di Ian Mcewan) rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, **un rifugio sicuro**, un luogo che le proteggeva dall’ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola.”

“Oggi, la tecnologia permette ai bulli di **infiltrarsi nelle case delle vittime**, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con i video-telefonini o pubblicati, su qualche sito, con l’ ausilio di internet”.

Pisano, L., Saturno M.E., Le prepotenze non terminano mai, Psicologia Contemporanea, n° 210, 2008, Edizioni Giunti

Il vocabolario della prevaricazione

FLAMING: battaglie verbali online

HARASSMENT: messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo tramite e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware

CYBERSTALKING: harassment insistente ed intimidatorio

DENIGRATION attività offensiva ed intenzionale consistente anche in una sola azione

SEXTING invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite altri mezzi informatici

Il vocabolario della prevaricazione

IMPERSONATION violare l' account di altri (avuta dall'interessato o "carpita") ed usare la sua "identità" in rete

OUTING svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, senza che vi sia l' approvazione o comunque all' insaputa dell' interessato, su questioni, affermazioni, vita privata che lo riguardano

TRICKERY Conquistare con l' inganno l' altrui fiducia e diffondere segreti e informazioni imbarazzanti anche in condivisione su internet.

EXCLUSION Esclusione intenzionale di una persona perpetrata su mezzi elettronici all' interno di un gruppo su, ma anche dagli indirizzari di posta elettronica di un gruppo (*bannare*)

L'importanza giuridica delle condotte

Alcune più “visibili”:

dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d'altri, rubare beni personali; ecc.

Altre meno:

insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare l'isolamento sociale e l'esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima; ecc.

Le caratteristiche delle condotte

In sintesi, i **sintomi** del bullismo e del cyberbullismo **rilevanti anche per il diritto** possono essere così riassunti:

- 1) la **ripetitività** (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo);
- 2) la **violenza** (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni nei confronti di una o più vittime);
- 3) l'**intenzione di nuocere** (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
- 4) l'**isolamento della vittima** (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi).

Dal punto di vista della scuola

La vera differenza (su cui di fatto corre anche il distinguo tra bullismo e cyberbullismo) consiste nel fatto che le (singole) **condotte** di cyberbullismo sono poste in essere di frequente **al di fuori** del “luogo fisico scuola” e del “tempo scuola”
(nel non luogo della rete)

Ma questa circostanza condiziona l'azione della scuola?

Rilievo del “luogo” e del “tempo” delle condotte

Il fatto che le condotte di cyberbullismo siano poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (i messaggi offensivi partono di notte, il video denigratorio è postato su *youtube* dal pc di casa) se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente scolastico) è rilevante per determinare la “risposta” della scuola?

Distinguiamo le **azioni di prevenzione** dalle **azioni di reazione**

Azioni di prevenzione

La **prevenzione del bullismo**, ma anche **l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media** sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per le scuole (**art. 1, co 7, lett. h) e l) legge 107/2015**)

L'azione di prevenzione può “sfruttare” l'offerta formativa, anche curricolare: ad es. l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1 della legge n. 169/2008);

Creare momenti “ad hoc”, quali gli “sportelli”, le interviste con rappresentanti della Polizia postale, ecc.

Linee di indirizzo ministeriali (da ultimo, **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015**)

Ma questa non è una questione nuova

- **Alla scuola compete non solo la funzione di istruzione, ma anche formazione ed **educazione** degli studenti (Cass. 2656/2008)**
- **Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)**
- **Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, **attuate nel rispetto delle norme****

Strumento dell'alleanza educativa

Usare il patto educativo di corresponsabilità

il Patto è un **documento ad ampio contenuto pedagogico** di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi

E' il “luogo” (strumento giuridico) attraverso il quale stringere (per potere anche documentare) un' alleanza educativa tra scuola e famiglia

Natura giuridica del patto

La natura contrattuale e la sua conseguente rilevanza giuridica è stata confermata, in giurisprudenza, dalla **sentenza n.564/2013 del Tribunale di Trieste**, laddove, nella parte motiva, il giudice ha affermato la responsabilità dei genitori di un alunno violento non solo per culpa in educando, ma anche per essere risultati “inadempienti agli obblighi previsti dall’ art.5 bis del DPR 24.6.1998, n.248 di far rispettare dal proprio figlio ‘ le norme di comportamento improntate al rispetto di sé e dell’ altro’”.

Educare in “forma” pubblica

Ma attenzione, la scuola esercita in **forma pubblica** la sua funzione (istruzione ed educazione).

La forma pubblica implica unilateralità di azione: la **azione disciplinare** per sanzionare condotte trasgressive, è azione unilaterale della scuola, (anche) attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti sulla stessa gravante

Le norme che regolano la reazione disciplinare della scuola alle condotte trasgressive

- DLgs 297/94: art. 328 (delega la fonte regolamentare)
- D.Lgs 297/94: art. 5 (competenze)
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007** (scuola secondaria)
Statuto delle studentesse e degli studenti
- RD 1297/1928, artt 412 ss(scuola primaria)
- DPR 275/1999: art. 14
- Circolare MIUR 31.7.08
- Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari)
- DPR 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento)
- Linee di orientamento MIUR 13 aprile 2015

Usare il regolamento di disciplina

Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” – indicare i comportamenti, ma **spostare l’attenzione sulla “vittima”** in quanto appartenente alla “comunità scolastica”

Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere **fuori** dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica

L’ intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)

“I figli non sono proprietà dei genitori, né i genitori sono padroni dei figli” L. Fadiga <http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/dossier/tutela-dei-piu-deboli-alla-scoperta-dei-nuovi-istituti-di-garanzia/fadiga-201cminori-mettero-in-rete-cio-che-esiste.-e-sul-bullismo...201d>

Usare il regolamento di disciplina

Se di notte degli studenti allagassero la scuola, metteremmo in dubbio la legittima possibilità di una reazione disciplinare?

E se fuori dall'orario scolastico degli studenti ponessero in essere condotte qualificabili come cyberbullismo.....?

Possiamo pensare che la tutela delle persone valga di meno di quella del patrimonio?

**Non eccedere
e applicare il regolamento di disciplina**

**TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. PENALE -
SENT. 27/06/2007**

“Non commette il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che, all'alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, imponga di scrivere per cento volte "sono deficiente", ove l'azione - di per sé non sproporzionata - sia improntata all'esigenza di rieducare il giovane, nonché di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo alla vittima del bullismo, unitamente all'esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri”

Il rischio di azioni giudicate sproporzionate: la denuncia penale....

Quali e di chi le ulteriori responsabilità?

Oltre alla responsabilità disciplinare (che opera nel contesto interno alla scuola), quali le responsabilità sul piano dell'ordinamento generale?

- Responsabilità del cyberbullo
- Responsabilità dei suoi genitori
- Responsabilità dei docenti e della scuola

Responsabilità penale dell'autore dell'azione

Sussistendone i presupposti (se cioè la condotta è prevista come reato), si tratta di **responsabilità penale** (i reati che i minorenni possono commettere sono **gli stessi** previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali)

Imputabilità del minore

(Il minore di anni 14 non è imputabile, ma ai fini dell'obbligo di denuncia ciò è irrilevante)

Luigi Fadiga, *Il Giudice dei minori. I nostri ragazzi di fronte alla giustizia*, Il Mulino, Farsi un'idea, 2010

Profili di possibili responsabilità penali del personale scolastico

Obbligo del pubblico ufficiale (DS) di denunciare all' AG i reati perseguibili d' ufficio (artt. 331 cpp, 361 cp) - competenza del Tribunale per i minorenni

**Responsabilità a titolo di concorso: il caso di Pordenone:
Art.40, co.2, c.p., 110 c.p. e reato di stalking**

Quali e di chi le responsabilità civili?

Ovvero, chi paga i danni?

Cass., sez.III, 6.12.2011, n.2600

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Suprema Corte nella fattispecie ha cassato con rinvio una sentenza che aveva escluso la responsabilità dei genitori di un minore che, durante una partita di calcio, a gioco fermo e deliberatamente, aveva colpito con una violenta testata alla bocca un giocatore della squadra avversaria.

Trib Teramo, 16/1/2012 n.18

- **Costituzione di un gruppo di discussione in un *social network* “quelli che odiano LC ... facciamogli capire che a Mosciano non ce le vogliamo le troie come lei”.**
- **I genitori devono dimostrare:**
 - a) **di aver educato -> non mera indicazione di regole astratte, ma trasmissione di strumenti relazionali;**
 - b) **di aver efficacemente e concretamente controllato l’assimilazione dell’educazione.**
- **LIMITAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA ACCESSO AL WEB.**

Trib. Milano, 22.12.2009

- **Violenza sessuale di un minore a carico di altra minorenni.**
- ***Lo svolgimento dei fatti e i dettagli della vicenda emersi in sede penale dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui***
- **Non sarebbe sufficiente provare:**
 - a) **Il rendimento scolastico;**
 - b) **Il rispetto degli orari imposti;**
 - c) **Il comportamento in ambiente scolastico.**

Trib. Bologna, 8.1.2013, n.16

- La responsabilità omissiva della scuola per i danni causati ad uno studente dal comportamento vessatorio dei compagni può essere affermata solo qualora il ricorrente produca riscontri incontrovertibilmente certi, specialmente di carattere documentale, non essendo sufficienti delle mere prove testimoniali.
- A tal fine il ricorrente, che lamenta gesti vessatori, prevaricatori ed offensivi protrattisi per ben due anni scolastici, avrebbe dovuto renderne conto nei ripetuti incontri con il personale scolastico e con la dirigenza e, nella futura previsione di censurare l'operato della scuola sul piano omissivo, avrebbe dovuto formalizzare la segnalazione per iscritto.
- Inoltre, a prescindere dalla prova dell'evento, è onere dell'attore dimostrare il rapporto causale tra l'evento e la condotta asseritamente omessa dalla scuola, considerato che quanto lamentato potrebbe non avere esclusivamente o preponderatamente causa nel clima scolastico, ma in quello familiare (venendo, quindi, in causa non la *culpa in vigilando* della scuola ma la *culpa in educando* dei genitori dei compagni di scuola autori delle vessazioni).

Tra le misure preventive:

- **Adeguate sistema sanzionatorio disciplinare.**
- **Sanzionabilità condotte extrascolastiche?**
- **Coinvolgimento dei genitori con il patto di corresponsabilità.**
- **Sensibilizzazione degli studenti circa il fenomeno.**
- **Istituzione di sportelli di ascolto.**
- **Vigilanza all'interno dell'istituto e all'uscita.**

Responsabilità dei docenti e della scuola

Sulla scuola grava il **dovere di vigilare** sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite

L' Amm.ne risponde per **culpa in vigilando** dei fatti illeciti degli allievi minori (capaci o non capaci di intendere e di volere) , salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** dell' amm.ne per i danni conseguenti agli illeciti commessi dagli allievi minori

Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all'uscita), l'amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando)

Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di cyberbullismo viene posta in essere a scuola (ad es. dai computer della scuola), l'amministrazione avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto (prova liberatoria della culpa in vigilando)

E' infatti necessario regolamentare l'accesso degli studenti ai pc e ad internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche

Le due forme di responsabilità possono concorrere

Sul concorso di responsabilità per ***culpa in educando*** dei genitori e per ***culpa in vigilando*** del personale della scuola, allorché il fatto illecito del minore avvenga sotto la sorveglianza del personale scolastico

Corte di Cassazione, Sent. 21/09/2000 n. 12501, Sent. 8740/2001, Sent. 11984/1998, Sent. 2606/1997

Concorso di responsabilità civile

A ciascuno la sua colpa

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e non a *culpa in vigilando* dell'insegnante il danno cagionato da un alunno ad un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare creandogli gravi lesioni (Cass. n. 12501/2000).

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito da scuola durante l'orario di lezione senza che la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il "patentino" (Cass. n. 11984/1998).

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie per la comprensione

Lorenzo Capaldo